

COMUNE DI BORGO VALSUGANA

(Provincia Autonoma di Trento)

PARERE DEL REVISORE

sulla proposta di deliberazione della Giunta comunale avente ad oggetto

**“Modifica della deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 02/03/2021 avente ad oggetto
“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazioni di bilancio 2021-2023, ai sensi
dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. 23/06/2011, n. 118” – sostituzione degli allegati n. 2 e n. 7”**

Il sottoscritto, dott. Flavio Bertoldi, Revisore dei conti per il triennio 01/07/2020-30/06/2023 nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 23/06/2020,

- ricevuta in data 09/04/2021 a mezzo posta elettronica la proposta di deliberazione della Giunta comunale avente ad oggetto “Modifica della deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 02/03/2021 avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazioni di bilancio 2021-2023, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. 23/06/2011, n. 118” – sostituzione degli allegati n. 2 e n. 7”, corredata dai relativi prospetti contabili;

- vista la deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 02/03/2021 di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2020, art. 3, comma 4, d.lgs. 23/06/2011, n. 118 ed il parere emesso dallo scrivente in data 26/02/2021;

preso atto che, successivamente all’approvazione di detto provvedimento, gli uffici del Comune di Borgo Valsugana hanno riscontrato che, per mero errore materiale, nella determinazione dei residui passivi non sono stati considerati tre impegni di spesa relativi all’anno 2020 che si riferiscono ad obbligazioni giuridicamente perfezionate le quali, in base a corretti principi contabili, sono da imputare, in qualità di residui passivi, a carico del bilancio di previsione 2020. Si tratta, in particolare, di:

- canone di depurazione dovuto alla Provincia Autonoma di Trento per € 420.000,00;
- spese relative ad associazioni con sede presso il Centro di Protezione Civile per € 25.000,00;
- trasferimenti ai Comuni della quota proventi cessione energia elettrica centraline acquedotto Cavè per € 12.000,00;

- ritenuto, pertanto, necessario procedere alla modifica della delibera della Giunta comunale n. 31 del 02/03/2021 relativa al riaccertamento ordinario dei residui integrando l’elenco dei

E

COMUNE DI BORGO VALSUGANA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0010721/2021 del 12/04/2021

Firmatario: ● LAVIO BERTOLDI

residui passivi con gli importi sopra elencati al fine di adeguare l'elenco al principio generale della competenza finanziaria;

- dato atto che, a seguito dell'integrazione dell'elenco dei residui passivi, l'elenco dei residui attivi e passivi al 31/12/2020 (comprensivi dei residui della gestione 2020) espone i valori complessivi di seguito riportati:

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2020	
Residui attivi	10.416.696,13
Residui passivi	5.318.671,26

- dato atto che l'integrazione di cui sopra non comporta la necessità di apportare variazioni alla misura del fondo pluriennale vincolato come determinato, nella misura sottoindicata, con la deliberazione giunta n. 31 del 02/03/2021 e che, pertanto, non è necessario apportare alcuna variazione ai bilanci di previsione 2020-2022 e 2021-2023;

INCREMENTO FPV 2021	
In parte corrente	3.360,06
In parte capitale	1.821.928,84
Totale	1.825.288,90

- vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua, inoltre, gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;
- visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.";
- considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza

finanziaria enunciato nell'allegato 1, occorre provvedere, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento; in particolare, possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate mentre possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate;

- richiamato, inoltre, il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:
 - la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
 - l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
 - il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:
 - a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
 - b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
 - c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;

- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una

Tutto ciò premesso, visto e considerato, il sottoscritto Revisore dei conti esprime, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del TUEL, parere favorevole all'adozione da parte della Giunta comunale della delibera in oggetto, sussistendone i requisiti di congruità, coerenza ed attendibilità.

Trento, 12/04/2021

Il Revisore
dott. Flavio Bertoldi

Documento firmato digitalmente e inviato via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)